Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Lunedì, 19 gennaio 1925** — **Numero 14**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, **della «Gazzetta Ufficiale» (Parte I e II** complessivamente) è fissato **in lire UNA** nel **Regno, in lire DUE all'Estero.**

Il **prezzo dei supplementi** ordinari e straordinari è fissato in ragione **di cent. 5 per ogni pagina.**

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della «Gazzetta Ufficiale» — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella «Gazzetta Ufficiale» veggansi **le norme riportate nella testata della parte seconda.**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria - *A. Boffi.* — Ancona - *G. [illegible]* — Aquila - *F. Agnelli.* — Arezzo - *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno - *Ugo Censori.* — Avellino - *C. Leprino.* — Bari - *Fratelli Favia.* — Belluno - *S. Benetta.* — Benevento - *F. Tomaselli.* — Bergamo - *Anonima libraria italiana.* — Bologna - *L. Cappelli.* — Bolzano - *L. Trevisini.* — Brescia - *E. Castoldi.* — Cagliari - *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta - *P. Milia Russo.* — Campobasso - (*). — Caserta - *F. [illegible]* — Catania - *G. Giannotta.* — Catanzaro - *V. Scaglione.* — Chieti - *F. Piccirilli.* — Como - *C. Nani e C.* — Cosenza - *R. Riccio.* — Cremona - *E. Rastelli.* — Cuneo - *G. Salomone.* — Ferrara - *Taddei Soati.* — Firenze - *A. Rossini.* — Fiume - *Libreria Dante Alighieri.* — Foggia - *G. Pilone.* — Forlì - *G. Archetti.* — Genova - *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Girgenti - (*). — Grosseto - *F. Signorelli.* — Imperia - *S. Benedusi.* — Lecce - *Libreria F.lli Spacciante.* — Livorno - *S. Belforte e C.* — Lucca - *S. Belforte e C.* — Macerata - *R. Franceschelli.* — Mantova - *Arturo Mondovì.* — Massa Carrara - *A. Zannoni.* — Messina - *G. Principato.* — Milano - *Libreria Fratelli Treves dell'Anonima libraria italiana.* — Modena - *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli - *Anonima libraria italiana.* — Novara - *R. Guaglio.* — Padova - *A. Draghi.* — Palermo - *O. Fiorenza.* — Parma - *D. Vannini.* — Pavia - *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia - (*). — Pesaro - (*). — Piacenza - *V. Porta.* — Pisa - *Libreria Bemporad delle Librerie Italiane riunite.* — Pola - *E. Schmidt.* — Potenza - (*). — Ravenna - *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria - *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia - *L. Bonvicini.* — Roma - *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale.* — Rovigo - *G. Marin.* — Salerno - *P. Schiavone.* — Sassari - *G. Ledda.* — Siena - *Libreria San Bernardino.* — Siracusa - *G. Greco.* — Sondrio - *Zarucchi.* — Spezia - *A. Zacutti.* — Taranto - *Fratelli Filippi.* — Teramo - *L. d'Ignazio.* — Torino - *F. Casanova e C.* — Trapani - *G. Banci.* — Trento - *M. Disertori.* — Treviso - *Longo e Zoppelli.* — Trieste - *L. Cappelli.* — Friuli - *Carducci.* — Venezia - *L. Capellini.* — Verona - *R. Cabianca.* — Vicenza - *G. Gallo.* — Zara - *E. de Schönfeld.* — Per la Francia: Parigi - *Libreria italiana*, Rue du 4 Septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **116.**

REGIO DECRETO 16 ottobre 1924, n. 2215.

Riordinamento della Regia scuola professionale, in Lauria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 4 dicembre 1919, n. 2628, concernente la istituzione della Regia scuola professionale di Lauria;

Visto il decreto Ministeriale, 23 aprile 1923, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 1923, registro 3, foglio 276, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale di Lauria, è riordinata come Regio laboratorio scuola per falegnami, scalpellini e fabbri con annesso corso preparatorio.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nei laboratori del legno, della pietra e dei metalli annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di due insegnanti e di due capofficina.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico, e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 41,733;
il comune di Lauria, con L. 14,729.65;
la provincia di Potenza, con L. 6137.35

Il comune di Lauria resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola, a fornire alla Scuola stessa i locali ed a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 79. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 117.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1924, n. 2220.

Riordinamento della Regia scuola professionale femminile, in Cesena.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923, n. 2523, per il riordinamento dell'insegnamento industriale;

Visto il R. decreto 3 giugno 1924, n. 969, che approva il regolamento per l'applicazione del Regio decreto anzidetto;

Visto il R. decreto 5 marzo 1922, n. 703, concernente la classificazione della Regia scuola professionale femminile di Cesena;

Visto il decreto Ministeriale 23 aprile 1924, registrato alla Corte dei conti il 2 giugno 1924, registro 5, foglio 272, che fissa il contributo del Ministero e degli Enti locali nella misura richiesta per l'applicazione al personale delle tabelle di stipendio previste dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3144;

Sentita la III Sezione del Consiglio superiore per l'istruzione agraria, industriale e commerciale;

Su proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola professionale femminile di Cesena è riordinata come Regia scuola di avviamento al lavoro con annesso laboratorio scuola per lavori donneschi.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche delle alunne si compiono nei laboratori di lavori donneschi e di economia domestica annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone della direttrice, di tre insegnanti, di tre maestre e di una segretaria.

Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio, di officina, di amministrazione e di servizio.

Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 79,500;
il comune di Cesena, con L. 16,749.80;
la provincia di Forlì, con L. 11,166.80;
la Congregazione di carità di Cesena, con L. 5583.40.

Il comune di Cesena resta obbligato in seguito delle deliberazioni prese all'atto della istituzione della Scuola a fornire alla Scuola stessa i locali e a provvedere alla loro manutenzione ed alla fornitura dell'acqua, dell'illuminazione e del riscaldamento.

Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati. Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di

amministrazione i rappresentanti degli altri Enti che concorrano con contributi fissi al mantenimento della Scuola, con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 84. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 118.

REGIO DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1924, n. 2231.

Ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3173, che autorizza il Commissario per i servizi della marina mercantile a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali e commerciali marittimi sovvenzionati e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o trattativa privata;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3223, che autorizza il Ministro per i lavori pubblici a determinare l'ordinamento definitivo dei servizi postali marittimi fra le isole e il continente: Civitavecchia-Terranova; Terranova-Golfo Aranci-Maddalena; Napoli-Palermo; Palermo-Trapani-Tunisi, attualmente gestiti dalle Ferrovie dello Stato, e ad affidare l'esercizio dei servizi medesimi all'industria privata anche a licitazione o a trattativa privata;

Visto il R. decreto-legge 30 aprile 1924, n. 596, che istituisce il Ministero delle comunicazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per le finanze e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli assuntori dei nuovi servizi sovvenzionati hanno facoltà, per la prima attuazione dei servizi stessi e per assicurarne la esecuzione, di chiedere, ove non intervengano accordi fra le parti, la espropriazione di tutti o di parte dei piroscafi adibiti alle linee sovvenzionate contemplate dalle convenzioni 18 marzo 1923 approvate con R. decreto-legge 26 aprile 1923, n. 1045, e che a giudizio del Ministro per le comunicazioni siano ritenuti corrispondenti a quelli dei servizi da essi assunti.

Il Ministro per le comunicazioni, riconosciuta la opportunità della richiesta per assicurare il pubblico servizio, dichiarerà con proprio decreto essere luogo alla espropriazione dei piroscafi la cui richiesta sia con lo stesso decreto accolta.

Il prezzo dei piroscafi sarà determinato da un Collegio peritale composto di cinque membri, dei quali due nominati dal nuovo assuntore, due dall'assuntore cessante, ed il quinto, in caso di disaccordo fra le parti, dal presidente della Corte di cassazione del Regno, sull'analoga richiesta di una delle parti stesse.

Contro i provvedimenti preaccennati del Ministro per le comunicazioni e contro le operazioni e le determinazioni del Collegio dei periti non è ammesso alcun reclamo nè in via ordinaria nè in via straordinaria, giudiziale od amministrativa.

L'assuntore si intenderà aggiudicatario del piroscafo oggetto della stima preaccennata e ne assumerà il possesso appena pagato o depositato il relativo prezzo.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri ed il Consiglio di Stato, saranno determinate le norme regolatrici della espropriazione suaccennata.

Art. 2.

Il Ministro per le comunicazioni, d'accordo con quello per le finanze, potrà autorizzare gli assuntori — quando ad essi sia fatto obbligo di provvedere alla costruzione di piroscafi per i servizi assunti — ad emettere titoli di obbligazioni al portatore o nominativi ammortizzabili entro il periodo della concessione.

L'ammontare di tali obbligazioni e di quelle che fossero state o venissero emesse ai sensi dell'art. 171 del Codice di commercio, non potrà eccedere nè il doppio del capitale versato, nè i due terzi del valore dei piroscafi dati in pegno, nè il 40 % della sovvenzione complessiva ancora dovuta al momento dell'autorizzazione della emissione.

Art. 3.

Della sovvenzione dovuta dallo Stato sarà vincolata presso la Cassa depositi e prestiti la parte necessaria a garantire il servizio di obbligazioni che gli assuntori siano stati autorizzati ad emettere ai sensi del precedente art. 2.

Le modalità di questo vincolo saranno stabilite con decreto Reale promosso dal Ministro per le finanze di concerto col Ministro per le comunicazioni.

Art. 4.

Oltre al vincolo della sovvenzione, gli assuntori dovranno assoggettare a vincolo di pegno per garanzia dello Stato e dei possessori delle obbligazioni per la valuta complessiva della emissione, piroscafi di loro libera proprietà che abbiano a giudizio del Ministro per le comunicazioni un valore adeguato a tale copertura come all'art. 2.

Anche i piroscafi di nuova costruzione potranno essere sottomessi a pegno sino dall'inizio della loro costruzione per un valore crescente a misura del progredire dei lavori, qualora tale facoltà sia consentita dal contratto di costruzione.

I piroscafi sottomessi a pegno dovranno essere assicurati contro tutti i rischi e la relativa polizza girata a favore del Ministero delle comunicazioni.

I detti piroscafi sottoposti a pegno dovranno essere liberi da qualunque credito della natura di quelli indicati nel numero 13 dell'art. 675 del Codice di commercio.

Art. 5.

L'emissione di obbligazioni dovrà essere di volta in volta autorizzata dal Ministro per le comunicazioni dopo l'accertamento delle garanzie indicate all'articolo precedente.

La somma garantita da pegno potrà essere gradualmente ridotta in relazione al pagamento delle obbligazioni estratte a norma del piano di ammortamento.

Gli atti di costituzione del pegno saranno soggetti alla tassa fissa di registro di L. 10.

Art. 6.

Nel caso che venisse a mancare agli assuntori per qualsiasi causa il diritto alla sovvenzione, lo Stato verserà ugualmente l'ammontare della parte di essa vincolata per il servizio delle obbligazioni, rivalendosi verso gli assuntori stessi.

Art. 7.

Sulle obbligazioni emesse a tenore degli articoli 2 e seguenti, gli istituti di emissione potranno fare le anticipazioni previste dall'art. 29, n. 2, del testo unico di legge sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca pubblicato con R. decreto 28 aprile 1910, n. 204.

Art. 8.

Le convenzioni stipulate cogli assuntori dei nuovi servizi marittimi sovvenzionati non saranno obbligatorie per lo Stato se non dopo che siano state approvate con decreto dei Ministri per le comunicazioni, per le finanze e per l'economia nazionale, registrato alla Corte dei conti.

Le convenzioni stesse e i relativi capitolati, nonchè gli atti relativi alla costituzione di società per l'esercizio dei servizi, i contratti di compra-vendita dei piroscafi inerenti ai servizi stessi e gli eventuali atti di costituzione di pegno a garanzia degli obblighi assunti dai concessionari colle convenzioni suddette e relativi capitolati saranno soggetti al diritto fisso di L. 10 per tassa di registro.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI — NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 139. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 119.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 dicembre 1924, n. 2233.

Determinazione della parte di utili dell'esercizio 1924 delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà da erogare in opere di beneficenza o di pubblica utilità.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), sull'ordinamento delle Casse di risparmio, e la legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà;

Veduto il decreto Luogotenenziale 31 dicembre 1917, numero 2082, col quale si stabilivano temporaneamente speciali facilitazioni per la determinazione della parte degli utili delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà da erogare in opere di beneficenza e di pubblica utilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione della parte degli utili netti che deve essere destinata alla massa di rispetto e di quella che può essere assegnata ad opere di beneficenza o di pubblica utilità, in applicazione del disposto dell'art. 17 della legge 15 luglio 1888, n. 5546 (serie 3ª), le Casse ordinarie di risparmio ed i Monti di pietà che ricevono depositi fruttiferi hanno facoltà anche per gli utili dell'anno 1924 di detrarre dall'ammontare complessivo dei depositi ricevuti per qualsiasi titolo, le somme investite in buoni del tesoro, in titoli del VI prestito nazionale, ed in obbligazioni redimibili 4.75 % di cui al R. decreto 24 febbraio 1924, n. 210, provenienti da trasformazioni di buoni del tesoro già di proprietà degli Enti. Tuttavia la parte degli utili netti dell'esercizio 1924 da destinarsi ad opere di beneficenza o di pubblica utilità non potrà superare la quota erogata pei detti fini sugli utili dell'esercizio 1923.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — NAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 141. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 120.

REGIO DECRETO-LEGGE 9 novembre 1924, n. 2232.

Modifica degli articoli 8 e 10 del testo unico delle leggi sui Corpi consultivi della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521-1522, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, che apporta modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e il R. decreto 26 giugno 1924, che approva il relativo testo unico;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1672;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, col Ministro per l'interno e con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il n. 6 dell'art. 8 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, approvato con R. decreto

19 luglio 1924, n. 1521-1522, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Parere tecnico amministrativo sui capitolati di oneri generali o particolari, ovvero sui progetti di contratti interessanti la Regia marina, nei casi in cui la legge sulla contabilità generale dello Stato prescrive di sentire il parere del Consiglio di Stato, eccettuati quelli previsti dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e sue successive modificazioni ».

Art. 2.

L'art. 10 del testo unico citato nel precedente articolo è abrogato e sostituito dal seguente:

« Art. 10. — Quando il Consiglio superiore di marina deve dare parere sopra gli affari di cui al n. 6 del precedente art. 8, fanno parte del Consiglio stesso, come membri straordinari con voto, un avvocato erariale, ed, a seconda della competenza sugli affari da trattare, l'ufficiale del Genio navale o l'ufficiale per la direzione delle macchine più elevato in grado fra quelli destinati presso il Comitato dei progetti delle navi escluso il presidente: fa anche parte del Consiglio stesso, come membro straordinario senza voto, un consigliere di Stato.

« Nei casi previsti dal presente articolo si applica analogamente il disposto dell'art. 7 ultimo comma e dell'art. 16 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1395-1397 ».

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal 16 novembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 *gennaio* 1925.
Atti del Governo, registro 232, *foglio* 140. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 121.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 novembre 1924, n. 2235.

Disposizioni concernenti la Regia scuola di architettura in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti i Nostri decreti 30 settembre 1923, n. 2102; 22 maggio 1924, n. 744, e 25 settembre 1924, n. 1585;

Veduto il Nostro decreto 31 dicembre 1923, n. 3123;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola di architettura di Roma fa parte, a tutti gli effetti, degli istituti superiori di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102. E' abrogata ogni contraria disposizione.

Art. 2.

Fermo restando il disposto dell'art. 80 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma è approvato, e occorrendo modificato, per decreto Reale, udita una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di un presidente e di altri sei membri, tre dei quali scelti tra i componenti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e tre tra i componenti la Commissione centrale per le antichità e belle arti; il presidente è scelto invece tra persone estranee all'uno e all'altro consesso.

Art. 3.

Oltre i componenti di cui all'art. 10 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102, modificato dall'art. 1 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 744, fa parte del Consiglio d'amministrazione della Regia scuola di architettura di Roma altro rappresentante del Governo scelto dal Ministro tra funzionari addetti ai servizi delle antichità e belle arti di grado non inferiore al 6°.

Art. 4.

Al Consiglio superiore della pubblica istruzione, ogni qual volta è chiamato a pronunciarsi su oggetti attinenti alla Regia scuola di architettura di Roma o ad esercitare le attribuzioni relative a domande di abilitazione alla libera docenza in materie riconosciute attinenti all'ordinamento della Scuola stessa, si aggregano tre componenti della Commissione centrale per le antichità e belle arti, designati dal Ministro per tutto il periodo di tempo durante il quale i designati medesimi fanno parte della predetta Commissione centrale.

Art. 5.

Per quanto concerne l'inscrizione degli studenti alla Regia scuola di architettura di Roma nulla è innovato alle norme di cui agli articoli 64, 65 e 81 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Disposizioni transitorie.

Art. 6.

Lo statuto della Regia scuola di architettura di Roma sarà approvato, in via provvisoria, per l'anno accademico 1924-25, con ordinanza del Ministro, udito il parere di una Commissione nominata e composta a norma dell'art. 2 del presente decreto.

Le proposte di modificazioni a tale statuto saranno rassegnate al Ministro non oltre il 30 aprile 1925; entro il 1° ottobre successivo si procederà all'approvazione dello statuto in via definitiva, osservando le disposizioni di cui al precitato art. 2.

Art. 7.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, sarà stabilita ogni altra norma complementare e speciale per la applicazione del presente decreto e delle disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3123.

Art. 8.

Il presente decreto ha effetto dal 1° dicembre 1924 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 novembre 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CASATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 16 gennaio 1925.
Atti del Governo, registro 232, foglio 143. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 122.

REGIO DECRETO 14 dicembre 1924, n. 2160.

Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Petrarca », in Arezzo.

N. 2160. R. decreto 14 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene eretta in Ente morale la cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Petrarca » di Arezzo, ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 123.

REGIO DECRETO 11 dicembre 1924, n. 2169.

Erezione in Ente morale dell'Opera pia « Luisa Scotti Ferrari », in Lodi.

N. 2169. R. decreto 11 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene eretta in Ente morale l'Opera pia « Luisa Scotti Ferrari », in Lodi, con amministrazione autonoma ed è approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 gennaio 1925.

Numero di pubblicazione 124.

REGIO DECRETO 28 dicembre 1924, n. 2179.

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di risparmio di Torino.

N. 2179. R. decreto 28 dicembre 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene approvato il nuovo statuto organico della Cassa di risparmio di Torino.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 gennaio 1925.

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1924.

Inizio della conservazione del nuovo catasto nei comuni di Portico di Caserta e San Tammaro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione di dette leggi, approvato con il R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 924, col quale, a partire dal 1° luglio 1924, i comuni di Portico di Caserta e di San Tammaro sono passati a far parte del distretto di agenzia di Santa Maria Capua Vetere;

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1924, n. 15407, col quale venne ordinata, a partire dal 1° marzo 1924, la conservazione del nuovo catasto per i Comuni compresi nel distretto di agenzia di Santa Maria Capua Vetere;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto anche nei precitati comuni di Portico di Caserta e di San Tammaro;

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682 e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto dal giorno 1° febbraio 1925, per i comuni di Portico di Caserta e di San Tammaro, e da tale data cesserà per i Comuni stessi la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 29 novembre 1924.

Il Ministro: DE' STEFANI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 12

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 17 gennaio 1925

	Media		Media
Parigi	130 10	Belgio	121 29
Londra	115 203	Olanda	9 75
Svizzera	464 96	Pesos oro	22 11
Spagna	341 37	Pesos carta	9 73
Berlino (marco oro)	5 80	New-York	24 185
Vienna	0 034	Oro	466 66
Praga	72 25	Belgrado	30 17
Romania	12 —	Budapest	0 0334
Dollaro canadese	24 22		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	78 68
	3.50 » (1902)	73 25
	3.00 lordo	52 —
	5.00 netto	96 64
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	79 61

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Direzione generale dei servizi postali — Casse di risparmio postali

Resoconto sommario *delle operazioni eseguite a tutto il mese di agosto 1924*

OPERAZIONI ORDINARIE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati, estinti, smarriti, prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	51,465	37,561	13,904	232,438	227,706
Mesi precedenti	—	1,018,304	668,917	349,387	1,705,577	1,575,487
Somme totali dell'anno in corso	—	1,069,769	706,478	363,291	1,938,015	1,803,193
Anni 1876-1923	10,926	25,339,783	18,244.724	7,095,059	120,995.901	93.687,143
Somme complessive	10.926	26,409,552	18,951,202	7,458,350	122,933,916	95,490,336

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	277,858,748.07	—	277,858,748.07	241,311,789.88	36,546,958.19
Mesi precedenti	2,005,722,411.56	—	2,005,722,411.56	1,578,033,510.99	427,688,900.57
Somme totali dell'anno in corso	2,283,581,159.63	—	2,283,581,159.63	1,819,345,300.87	464,235,858.76
Anni 1876-1923	34.115.349,438.75	1.892,346,664.80	36,007,696,103.55	27,025,557,173.35	8,982,138,930.20
Somme complessive	36,398,930,598.38	1.892,346,664.80	38,291,277,263.18	28.844,902,474.22	9,446,374,788.96

LIBRETTI AL PORTATORE.

	Uffici autorizzati	Movimento dei libretti			Quantità delle operazioni	
		Di prima emissione rinnovati o duplicati	Ultimati estinti, smarriti prescritti e annullati	Eccedenza	Depositi	Rimborsi
Mese di agosto	—	708	440	268	2,486	2,487
Mesi precedenti	1	4,879	1,315	3,564	20,378	18,305
Somme totali dell'anno in corso	1	5,587	1,755	3,832	22,864	20,792
Anni 1915-1923	401	55.695	17,935	37,760	197.567	177.221
Somme complessive	402	61,282	19.690	41,592	220,431	198,013

	MOVIMENTO DEI FONDI				
	Depositi	Interessi capitalizzati	Somme complessive	Rimborsi	Rimanenze
Mese di agosto	2,344,014.45	—	2,344,014.45	2,101,567.92	242,446.53
Mesi precedenti	18,805,603.99	—	18,805,603.99	14,427,462.39	4,378,141.60
Somme totali dell'anno in corso	21,149,618.44	—	21,149,618.44	16,529,030.31	4,620,588.13
Anni 1915-1923	128.666.606.62	2,626.825.40	131.293,432.02	105.169.316.05	26.124.115.97
Somme complessive	149,816,225.06	2,626,825.40	152,443,050.46	121,698,346.36	30,744,704.10

OPERAZIONI INFRUTTIFERE

	Movimento dei libretti			Depositi		Rimborsi		Rimanenze
	Emessi	Ultimati	Eccedenze	Quantità	Importo	Quantità	Importo	
Mese di agosto	1,756	1,264	492	2,516	5,340,939.71	2,436	4,447,280.92	
Mesi precedenti	35,181	25,046	10,135	17,827	35,712,307.19	19,138	35,911,045.52	694,920.46
Somme totali dell'anno in corso.	36,937	26,310	10,627	20,343	41,053,246.90	21,574	40,358,326.44	
Anni 1883-1923	332,369	209,997	122,372	1,689,941	1,145,943,493.29	2,427,791	1,073,188,441.28	72,755,052.01
Somme complessive .	369,306	236,307	132,909	1,710,284	1,186,996,740.19	2,449,365	1,113,546,767.72	73,449,972.47

ACQUISTI DI RENDITA
e depositi nella Cassa dei depositi e prestiti

	Quantità	Importo
Mese di agosto	1,025	6,804,631.83
Mesi precedenti	8,842	53,421 609.39
Somme dell'anno in corso . . .	9,867	60,226,241.22
Anni 1876-1923	540,679	1,011.562.135.32
Somme complessive . . .	550,546	1,071,788,376.54

LIBRETTI DI VECCHIO TIPO
tolti di corso dopo la legge 24 dicembre 1908, n. 719 per la riforma contabile

	Quantità
Mese di agosto	165
Mesi precedenti	1,172
Somma dell'anno in corso . . .	1,337
Anni 1909-1923	4,688,932
Somma complessiva . . .	4,690,269

Rimasti in corso N. 174.152.

SOMME
cadute in prescrizione

	Importo
Mese di agosto	—
Mesi precedenti	—
Somme dell'anno in corso . . .	—
Anni 1905-1923	7,018,664.02
Somme complessive . . .	7,018.664.02

RIMESSE
degli italiani residenti all'estero

	Quantità dei depositi	Importo
Mese di agosto	5,929	51,112,060.37
Mesi precedenti	42,518	333,691,659.79
Somme dell'anno in corso . .	48.447	384,803 720.16
Anni 1890-1923	1,984,525	5,341,876,474.29
Somme complessive	2,032.972	5.726,680,194.45

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.